



COMUNE DI MONTESCUDO (RN)

CONTRATTO DI AFFITTO IN DEROGA (ex art.45 L:203/82)

(Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 642 del 28.10.1972 modificato dall'art. 28 del D.P.R. 955 del 31.12.1982).

Alla stipula ed alla definizione del presente accordo ai sensi dell'art.45 della legge 203/82 partecipano il Dott. Fabbri Lamberto in rappresentanza della federazione Coltivatori Diretti di Rimini e la sig.ra Paola Pula direttore della Confederazione Italiana Agricoltori di Rimini.

L'anno Duemiladodici il giorno _____ del mese di _____, avanti ai suddetti rappresentanti sindacali si sono presentati i Sigg.ri:

DA UNA PARTE

Paola Arch. Favale nata a Napoli il 29/06/1977, residente a Monte Colombo in via Milano, 50, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica del Comune di Montescudo - codice fiscale: 00737260406, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. ___ del _____;

DALL'ALTRA PARTE

Casadei Luca nato a Rimini il 13.09.1977, residente a Montescudo in Via Cà Gabriele, 3 C.F.:CSD LCU 77P13 H294B,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

L'Arch. Paola Favale nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica del Comune di Montescudo, cede in affitto al Sig. Casadei Luca, che accetta, terreno ad uso agricolo sito in Comune di Montescudo, loc. Trarivi censito al catasto terreni di detto Comune al Foglio 11 Mappali 11, 12 e 456 di complessivi mq.16.912 ;

PATTI E CONDIZIONI

- 1) In deroga agli artt. 1 - 22 della legge 203/82 le parti convengono che la durata dell'affitto sia di anni 3 (tre) a decorrere dal 01.01.2013 per terminare al 31.12.2015 con rilascio automatico senza alcuna preventiva disdetta; la presa di possesso del terreno e il rilascio avverranno a scalare mano a mano che verranno effettuati i raccolti;
- 2) Le parti convengono che il canone sia di € 50,00 (Euro cinquanta/00) annui, da pagarsi anticipatamente;
- 3) L' affittuario potrà procedere a migliorie senza il preventivo assenso della proprietà;



- 4) Durante il contratto il conduttore non potrà subaffittare né totalmente né parzialmente il terreno locato né cederlo a qualunque titolo pena l'immediata recessione del contratto;
- 5) Il conduttore potrà, previa autorizzazione dei concedenti, creare o appoggiare manufatti necessari alla conduzione del fondo;
- 6) L' affittuario si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'area (pulizia e taglio erba) e a mantenere le condizioni iniziali di fertilità del fondo e lo scolo dei fossi;
- 7) L' affittuario dichiara di aver esaminato e di ben conoscere la proprietà assunta in locazione, e di averla trovata in buono stato di manutenzione ed idonea al proprio uso e si impegna a riconsegnarla alla proprietà nelle medesime condizioni in cui è stata rilevata;
- 8) L' affittuario dovrà curare il terreno non solo per ciò che riguarda le culture nella zona quanto e soprattutto curando che non vengano create variazioni di confine e servitù di qualsiasi natura;
- 9) Inoltre non potrà abbattere piante senza il consenso dell'Amministrazione. In caso di abbattimenti, resi necessari per la lavorazione dei campi o per essiccazioni, l' affittuario, previo benessere dell'Amministrazione, dovrà provvedere all'abbattimento delle piante e curare il trasporto della legna al ricovero;
- 10) Eventuali furti di piante da parte di terzi dovranno essere denunciati tempestivamente a questa Amministrazione. In caso però che venga riconosciuta la colpevolezza dell' affittuario gli sarà imposta una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni pianta abbattuta;
- 11) Per quanto non detto nella presente scrittura le parti si rimettono agli usi locali vigenti in materia;
- 12) Tutte le spese relative al presente atto: registrazioni, diritti, ecc. sono a carico degli affittuari;
- 13) Sarà causa di risoluzione anticipata del presente contratto il mancato rispetto delle scadenze per il pagamento del canone, senza che l' affittuario possa avanzare diritti o pretese di qualsiasi natura per i lavori effettuati o per i frutti o i raccolti pendenti.

I rappresentanti sindacali, visto l'accordo raggiunto fra le parti e ritenuta salvaguardata la reciproca convenienza economica, appongono la firma a conferma e garanzia sul presente atto.

Fatto, letto e sottoscritto.

ARCH. PAOLA FAVALE

CASADEI LUCA